



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

CODICE DI GIUSTIZIA

IN VIGORE DAL
07 maggio 2019



Codice di Giustizia

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1* – Disposizioni Generali
- Art. 2* – Applicabilità del codice
- Art. 3* – Rispetto delle sentenze degli Organismi di Giustizia
- Art. 4* – Obbligo di motivazione dei provvedimenti degli Organismi di Giustizia
- Art. 5* – Appellabilità delle sentenze emesse dagli Organismi di Giustizia
- Art. 6* – Principio di corresponsabilità
- Art. 7* – Componenti l'Ordinamento di Giustizia della FITAB/APS
- Art. 8* – Requisiti ed obblighi dei membri dell'Ordinamento di Giustizia della FITAB/APS

TITOLO II – I SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO DI GIUSTIZIA, LE CONDOTTE ILLECITE, LE SANZIONI E LE MISURE CAUTELARI

- Art. 9* – Ufficio della Procura – Procuratore
- Art. 10* – Astensione del Procuratore
- Art. 11* – Ricusazione del Procuratore
- Art. 12* – Opposizione all'archiviazione
- Art. 13* – Giudice Unico
- Art. 14* – Astensione e ricusazione del Giudice Unico
- Art. 15* – Corte d'Appello
- Art. 16* – Organo di Giustizia dell'Associazione A.I.C.S/APS
- Art. 17* – Astensione e ricusazione Di un Giudice componente la Corte d'Appello
- Art. 18* – Collegio dei Probiviri
- Art. 19* – Condotte illecite punibili
- Art. 20* – Limite edittale delle Sanzioni
- Art. 21* – Concorso di condotte illecite
- Art. 22* – Recidiva
- Art. 23* – Misure Cautelari

TITOLO III – PROCEDIMENTO IN PRIMO GRADO

- Art. 24* – Considerazioni preliminari
- Art. 25*– Denuncia per l’avvio del procedimento
- Art. 26* – Procedimento
- Art. 27* – Udienza pubblica
- Art. 28* – Contraddittorio scritto
- Art. 29* – Richiesta di archiviazione dal Procuratore
- Art. 30* – Misure cautelari
- Art. 31* – Contenuto dell’Atto di deferimento del Procuratore
- Art. 32* – Prove del Processo
- Art. 33* – Perentorietà dei termini
- Art. 34* – Contenuto della Sentenza

TITOLO IV – IMPUGNAZIONI E RITI SPECIALI

- Art. 35* – Condizioni di appellabilità della Sentenza
- Art. 36* – Termini di presentazione dell’Appello
- Art. 37* – Tipi di Sentenza della Corte d’Appello
- Art. 38* – Contenuto della Sentenza d’Appello
- Art. 39* – Ricorsi contro il mancato accoglimento della domanda di riammissione e di rinnovo di tesseramento di associati e/o Affiliate nonché contro la loro revoca da parte del Consiglio Direttivo Nazionale FITAB/APS
- Art. 40* – Rito speciale in materia di interpretazione ed applicazione dei Regolamenti FITAB/APS
- Art. 41* - Ricorso alla Giustizia A.I.C.S.
- Art. 42* – Prescrizione
- Art. 43* – Amnistia
- Art. 44* – Grazia
- Art. 45* – Spese di soccombenza
- Art. 46* – Disposizioni finali

TITOLO I

I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Disposizioni generali

Le norme del codice in oggetto sono ispirate ai principi di legalità e del “giusto processo” così come sancito dall’art. 111 della Costituzione Italiana.

Tutti i componenti l’Ordinamento di Giustizia, al fine di evitare incompatibilità, possono ricoprire un solo incarico.

I tesserati, i giocatori e le Affiliate rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, fatta salva la prova contraria.

L’ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organismi competenti, non può essere invocata a nessun titolo.

Art. 2 - Applicabilità del Codice

Il presente Codice si applica a tutti i soggetti dell’Ordinamento Giuridico, ai tesserati, ai giocatori, agli arbitri FITAB/APS ed a tutte le APS, ivi compreso le Affiliate, che vogliano adire la giustizia o che siano chiamati a prendere parte ad un procedimento in qualunque veste (testimoni, ricorrenti, resistenti), e gli stessi sono tenuti a sottostare ai suddetti principi ed alla rigorosa osservanza dei Codici e dei Regolamenti emanati dagli Organismi competenti.

Art. 3 - Rispetto delle sentenze degli Organismi di Giustizia

Tutti i destinatari delle decisioni degli Organismi di Giustizia sono tenuti al loro rispetto e le APS affiliate alla FITAB/APS, per il tramite dei loro Dirigenti, devono collaborare affinché tali sentenze vengano osservate dagli interessati, segnalando eventuali violazioni, e/o mancate conformazioni ai relativi dispositivi.

Art. 4 - Obbligo di motivazione dei provvedimenti degli Organismi di Giustizia

Tutti i Provvedimenti emessi dagli Organismi di Giustizia della FITAB/APS devono essere motivati.

Art. 5 - Appellabilità delle sentenze emesse dagli Organismi di Giustizia

Tutte le sentenze emesse dagli Organismi di Giustizia sono appellabili nei limiti e nelle forme stabilite dal presente Codice.

Non sono impugnabili le sentenze passate in “cosa giudicata” per i seguenti motivi:

- a) perché rientrano nel novero delle sentenze non impugnabili;
- b) perché i termini di impugnazione (da parte della Procura e/o del tesserato, del giocatore e/o dell'APS interessati), prescritti dal presente Codice, sono decorsi;
- c) perché emesse da un Organismo di ultimo grado.

Art. 6 - Principio di corresponsabilità

In forza di tale principio l'APS Associata/Affiliata alla FITAB/APS, nella persona del Presidente, ed in quanto tale rappresentante legale di tutti i Dirigenti dell'APS, viene considerato corresponsabile (in analogia al principio della responsabilità oggettiva) degli illeciti sportivi, qualora gli stessi siano stati commessi senza dolo e/o colpa:

- a) quando risulti una connivenza di un Dirigente dell'APS, che avendo appreso del fatto illecito commesso non l'abbia denunciato ai competenti Organismi di Giustizia della FITAB/APS, o perché lo stesso Dirigente ha coadiuvato, mediante una fattiva collaborazione, con il soggetto tesserato a commettere l'illecito;
- b) quando risulti che un Dirigente dell'APS abbia violato le regole emanate dalla FITAB/APS sulla Giustizia.

Sono Dirigenti delle APS:

il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, anche se dimissionari purché le dimissioni non siano già state accettate dal Consiglio Direttivo dell'APS medesima, il/i Componente del Collegio dei Probiviri, , nonché ulteriori organi sociali eventualmente previsti dallo Statuto dell'APS stessa.

Nel caso di accertata responsabilità, per le relative sanzioni da comminarsi alla APS, si rinvia all'art. 23 del presente Codice.

Art. 7 - Componenti l'Ordinamento di Giustizia della FITAB/APS

Sono membri dell'Ordinamento di Giustizia della FITAB/APS

- a) l'Ufficio del Procuratore;
- b) l'Ufficio del Giudice Unico
- c) il Collegio della Corte d'Appello;
- d) il Collegio dei Probiviri;

Art. 8 - Requisiti ed obblighi dei membri dell'Ordinamento di Giustizia

Tutti i membri dell'Ordinamento di Giustizia devono essere soggetti di provata indipendenza, perizia e verificata professionalità.

Sono sovrani, autonomi ed indipendenti, e soggiacciono solo, allo Statuto FITAB/APS, al presente Codice e ad ogni altro Regolamento FITAB/APS vigente.

TITOLO II

I SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO DI GIUSTIZIA, LE CONDOTTE ILLECITE, LE SANZIONI E LE MISURE CAUTELARI

Art. 9 - Ufficio della Procura – Procuratore

Le funzioni di indagini ed inquirenti, che possono implicare l'intervento degli Organismi di Giustizia, sono attribuite all'Ufficio della Procura.

Per la composizione dell'Ufficio si rinvia all'art. 20 dello Statuto.

Compito peculiare dell'ufficio della Procura è quello di svolgere indagini al fine di accertare la sussistenza o meno di un illecito, su richiesta scritta e/o segnalazione orale di:

- a) un tesserato, un giocatore;
- b) un componente degli Organi centrali e/o periferici della FITAB/APS;
- c) un arbitro.

Il Procuratore potrà altresì procedere all'apertura d'ufficio di un fascicolo d'indagine, nel caso in cui egli stesso e/o un sostituto Procuratore, si trovino presenti al compimento di un fatto illecito, ovvero ne siano venuti a conoscenza.

In ogni controversia di gioco e/o statutaria, l'indagine è curata dal Procuratore competente, o da un sostituto Procuratore.

I tempi di durata dell'indagine non possono superare i 15 giorni dal giorno dell'evento, o da quello in cui viene formalizzata la segnalazione/denuncia.

Detto termine è prorogabile di ulteriori 10 giorni, in caso di particolare complessità dell'indagine, ma tale proroga deve essere concessa espressamente dal Giudice Unico.

I soggetti legittimati a richiedere la proroga sono: il Procuratore, un sostituto Procuratore, la parte oggetto dell'indagine.

Al termine di tale periodo, il Procuratore dovrà formulare al Giudice Unico le proprie conclusioni e chiedere o l'archiviazione del caso, in presenza di non sufficienti elementi di colpevolezza, oppure il rinvio a giudizio per il soggetto e/o l'APS coinvolta, indicando le violazioni accertate e la richiesta di sanzione, secondo la sua valutazione, da applicare.

Nella ipotesi di mancato rispetto dei termini della procedura, il Giudice Unico avocherà a sé il caso, e deciderà secondo principi di equità.

Per tutte le sentenze di primo grado, quelle cioè pronunciate dal Giudice Unico, le parti del processo hanno la facoltà/possibilità di proporre gravame innanzi la Corte d'Appello.

Inoltre, il Procuratore, se del caso, deve raccogliere la denuncia scritta e/o orale di un tesserato, di un giocatore o di un componente un Organo centrale e/o periferico della FITAB/APS, circa presunte irregolarità commesse: dall'Organo di Controllo Amministrativo sul bilancio dell'Associazione, e aprire un fascicolo d'inchiesta. Rispettando i limiti temporali previsti da questo articolo, che dovrà sottoporre alla giurisdizione del Giudice Unico.

Art. 10- Astensione del Procuratore

Il Procuratore ha l'obbligo di astenersi redigendo apposita istanza:

- a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
- b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento;
- c) se vi è inimicizia tra lui od un suo prossimo congiunto con una delle parti;
- d) se il difensore di una delle parti, o comunque una delle parti, è prossimo congiunto di lui o del di lui/lei coniuge;
- e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) in ogni altro caso in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza;
- g) se vi sono rapporti di debito/credito fra egli ed una o più parti della causa;
- h) se esso appartiene alla stessa APS denunciante o coinvolta nel caso.

Qualora nel termine di sette giorni dal verificarsi di una delle cause di astensione, il Procuratore interessato non ottemperi al suo dovere di "remissione del caso", questi sarà ricusato d'ufficio e sostituito nella trattazione del caso da un altro Procuratore e/o sostituto, designato dal Giudice Unico.

Art. 11 - Ricusazione del Procuratore

Il Procuratore può essere ricusato:

- a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
- b) se ha dato consigli e manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento;
- c) se vi è inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto con una delle

- parti;
- d) se il difensore di una delle parti, o comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione.

La dichiarazione di ricusazione deve enunciare i motivi specifici ed indicarne le prove; è fatta con atto scritto dall'interessato e presentata all'Organismo giudicante competente entro dieci giorni da quando lo stesso ne è venuto a conoscenza. Se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta, sempre nel termine di dieci giorni da quando è insorta.

Se divenuta nota, dopo la emissione della Sentenza, potrà, comunque, essere opposta nel termine di dieci giorni dalla notifica della Sentenza di condanna.

In tal caso il processo dovrà essere celebrato ex novo, con i termini prescritti dalle successive norme del "Procedimento".

Se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.

Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel termine di dieci giorni. Se è accolta la richiesta di ricusazione, il Procuratore ricusato non potrà compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente del medesimo Organismo.

La ricusazione sospende il procedimento.

Sulla ricusazione decide la Corte d'Appello. La decisione dovrà essere adottata entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso e non è impugnabile.

In caso di accoglimento del ricorso, dovrà essere indicato, dal Giudice Unico, il nominativo del Procuratore che deve sostituire quello ricusato.

Non è ammessa la ricusazione del Giudice Unico chiamato a decidere sulla ricusazione.

Art. 12 - Opposizione all'archiviazione

Nel caso di richiesta ed accettazione di archiviazione dal Procuratore, il denunciante, potrà presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione della predetta archiviazione, opposizione all'archiviazione al Giudice Unico.

Quest'ultimo, sentito il parere del Procuratore, potrà:

- a) o ordinare una riapertura delle indagini da effettuarsi entro di 15 giorni, decorsi i quali, il Procuratore dovrà' presentare richiesta di rinvio a giudizio o di conferma di archiviazione.
Nel caso in cui l'archiviazione venga nuovamente richiesta e conseguentemente disposta, essa non potrà più essere opposta;
- b) o disporre che il Procuratore formuli entro dieci giorni la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del denunciato.

L'opposizione all'archiviazione può essere proposta esclusivamente dal denunciante e solo nel caso in cui presenti nuovi ed ulteriori mezzi di prova rispetto a quelli inizialmente indicati nella denuncia.

Art. 13 - Giudice Unico

Le funzioni giudicanti sono affidate al Giudice Unico, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, per la durata di quattro anni, con mandato rinnovabile.

Il Giudice Unico giudica in primo grado:

- a) su tutte le violazioni dello Statuto;
- b) sulle violazioni censurabili ai sensi dell'art. 22 del Codice di Giustizia;
- c) sulle irregolarità relative al bilancio dell'Associazione commesse dall'Organo di Controllo Amministrativo.

Giudica altresì, come giudice di prime cure:

- a) sul comportamento etico e giuridico delle Affiliate dei soci, dei giocatori;
- b) sulla correttezza degli atti delle Affiliate, dei soci, dei giocatori;
- c) in merito alle controversie insorte ed insorgenti tra la FITAB/APS e le Affiliate, i soci, i giocatori e tra le Affiliate e gli stessi soci e giocatori;
- d) sulle materie istituzionali della FITAB/APS

E' facoltà del Giudice Unico sentire le parti in udienza pubblica, o attraverso una richiesta formale alle stesse di presentazione di memorie scritte difensive.

Il Giudice Unico oltre agli opportuni provvedimenti, anche di natura cautelare, può infliggere le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione;
- b) richiamo scritto;
- c) squalifica;
- d) inibizione (solo relativamente ai Presidenti delle APS);

- e) radiazione;
- f) disaffiliazione (solo relativamente alle APS)
- g) retrocessione di un grado e cancellazione dall'Albo (solo relativamente agli Arbitri per fatti non inerenti la loro specifica funzione arbitrale).
- h) Può inoltre irrogare sanzioni di natura pecuniaria.

Dispone altresì la pubblicazione della decisione del suo verdetto nelle sedi della FITAB/APS e nei canali ufficiali e privilegiati di informazione della FITAB/APS stessa.

La decisione dovrà intervenire entro e non oltre 60 giorni dall'invio degli atti da parte del Procuratore oppure entro 30 giorni dalla data dell'ultima udienza in cui il Giudice Unico stesso abbia provveduto a sentire le parti.

E' ammessa, tuttavia, una dilazione di 15 giorni del termine previsto da tale articolo, nel caso di provata ed oggettiva complessità della controversia.

Tutte le sentenze, immediatamente esecutive, sono tuttavia appellabili, e l'atto di impugnazione deve essere redatto in forma scritta e trasmesso, entro il termine massimo di 30 giorni, dalla ricevuta notifica, con modalità e mezzi giuridicamente validi, alla Segreteria.

Art. 14 – Astensione e ricusazione del Giudice Unico

Per l'astensione e la ricusazione dell'Ufficio del Giudice Unico, valgono le norme già previste dal presente codice (cfr. artt. 10-11).

In tal caso se entro 10 giorni dal verificarsi della causa di astensione, rilevata ex officio o dalle parti, il Giudice non si sia astenuto, esso verrà ricusato d'ufficio ed il caso verrà affidato ad uno dei componenti della Corte d'Appello che provvederà con regolare Sentenza.

Nella ipotesi che detta Sentenza venga appellata sarà competente, in secondo grado, la Corte d'Appello.

Art. 15 - Corte d'Appello

Sono compiti della Corte d'Appello, eletta dall'Assemblea degli Associati:

- a) decidere, in secondo grado, su tutte le sentenze emesse dal Giudice Unico e impugnate dalle parti e/o dalla Procura;
- b) decidere, in secondo grado, sui ricorsi avverso i provvedimenti pronunciati dal Collegio dei Probiviri;

- c) decidere in unico grado sui ricorsi relativi all'interpretazione e/o applicazione dello Statuto FITAB/APS, del Codice di Giustizia e di ogni altro regolamento FITAB/APS emanato.

Le sentenze della Corte dovranno intervenire entro 40 giorni dalla data della ricezione, da parte della Segreteria, dell'atto di appello presentato dalle parti e/o dal Procuratore.

Art.16 – Organo di Giustizia dell'Associazione A.I.C.S./APS

Avverso le sentenze della Corte d'Appello, è possibile proporre ricorso avanti l'Organo di Giustizia dell'Associazione di Promozione Sociale Nazionale (A.I.C.S.) a cui è affiliata la FITAB/APS.

Il ricorso, con mezzi giuridicamente validi, dovrà essere proposto per il tramite della Segreteria Nazionale FITAB/APS, entro il termine massimo di 30 giorni dall'avvenuta notifica della sentenza della Corte d'Appello.

Art. 17 - Astensione e ricusazione di un Giudice/componete la Corte d'Appello

Nel caso in cui a doversi astenere fosse un componente della Corte d'Appello, questi verrà sostituito da un supplente; nel caso invece in cui a doversi astenere fosse il Presidente della Corte d'Appello, questi verrà sostituito nelle sue funzioni dal collega più anziano d'età e la Corte verrà integrata con un membro supplente in modo tale che il numero dei Giudici sia sempre pari a 3.

Art. 18- Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, è eletto dall'Assemblea degli Associati; è sempre Organo Collegiale e decide in composizione collegiale plenaria deliberando sempre a maggioranza semplice dei propri componenti.

Il Collegio dei Probiviri, in ipotesi di imperfetta composizione numerica, è integrato d'ufficio da un componente supplente già eletto dall'Assemblea degli Associati.

In ipotesi di vacanza, dell'intero Collegio dei Probiviri, lo stesso è sostituito dai primi tre membri non eletti.

Il Nuovo Collegio, così costituito, rimarrà in carica fino alla prima Assemblea Generale.

Il Collegio dei Probiviri, possiede esclusiva competenza per decidere:

- a) sui ricorsi presentati avverso la validità della costituzione e della deliberazione della Assemblea Nazionale;
- b) sui ricorsi intesi a richiedere l'annullamento delle elezioni nazionali;
- c) sui ricorsi avverso il verbale elettorale dell'Assemblea elettiva degli organi centrali della FITAB/APS, presentati da un candidato e/o da un componente del comitato scrutatori e/o un avente dritto al voto in Assemblea Nazionale e/o un componente dell'Ufficio della Procura;
- d) sui ricorsi relativi alla correttezza del verbale elettorale;
- e) sui ricorsi circa la candidabilità e l'eleggibilità di un soggetto ad una carica elettiva della FITAB/APS;
- f) sui conflitti di attribuzione e competenza tra gli organi sociali;
- g) sulle condizioni di eleggibilità, incompatibilità, decadenza;
- h) sui ricorsi presentati per omessa o errata attribuzione di voti;
- i) sui ricorsi contro il mancato accoglimento della domanda di riammissione e di rinnovo di tesseramento di associati e Affiliate, sentito il parere del Consiglio Direttivo Nazionale;
- j) sulle istanze di riabilitazione, sentito il parere del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Collegio è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, con tutti i mezzi giuridicamente validi, almeno 10 giorni prima della data della riunione dallo stesso fissata.

Nei casi di particolare urgenza, è consentita anche la convocazione senza osservanza del termine di cui sopra.

Il Collegio dovrà emettere il provvedimento entro 30 giorni dalla data della conclusione alla quale è pervenuto, ed avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d'Appello da notificarsi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Art. 19 - Condotte illecite punibili

Sono punibili, e dunque considerate come condotte illecite, tutti i comportamenti posti in essere dai tesserati APS, dai giocatori e/o arbitri di ogni ordine e grado in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza giuridica, e vale a dire:

- a) tutti i comportamenti diretti ad offendere verbalmente e/o fisicamente un tesserato e/o un giocatore nel corso di manifestazioni tornei di ogni tipo, campionati, eventi FITAB/APS;

- b) tutti i comportamenti diretti ad assicurare a se stessi e/o ad altri tesserati un indebito vantaggio nel corso di manifestazioni indette, organizzate e/o patrocinate dalla FITAB/APS;
- c) tutti i comportamenti di concorso commissivo e/o omissivo nella realizzazione di un illecito posto in essere da un tesserato, da un giocatore e/o da un'APS affiliata alla FITAB/APS;
- d) tutte le violazioni dello statuto FITAB/APS, dell'Ordinamento di Giustizia e di ogni altro Regolamento Nazionale emanato;
- e) condotte punibili riferite esclusivamente agli arbitri FITAB/APS di ogni ordine e grado per l'arbitraggio di tornei al di fuori del circuito FITAB/APS senza la prescritta autorizzazione;
- f) tutti i comportamenti, qui non menzionati, che possano ledere la dignità e la onorabilità di un associato, di un giocatore e/o arrecare nocumento all'immagine ed alla attività della FITAB/APS.

Art. 20- Limite edittale delle Sanzioni

Le sanzioni irrogabili dal Giudice Unico, con riferimento alle condotte punibili, sono:

A) Per i tesserati/giocatori

- ammonizione
- richiamo scritto
- squalifica (da un min. di 15 giorni al max. di 12 mesi)
- radiazione (solo per i tesserati)

Per il Legale Rappresentante della APS

- inibizione dei rapporti con la FITAB (da un min. di 30 giorni al max. di 12 mesi)
- radiazione

Per gli arbitri

- ammonizione
- richiamo scritto
- squalifica (da un min. di 30 giorni al max. di 12 mesi)
- radiazione

B) Per i tesserati/giocatori

- ammonizione
- richiamo scritto
- squalifica (da un min. di 30 giorni ad un max. di 12 mesi)
- radiazione (solo per i tesserati)

Per il Legale Rappresentante della APS

- inibizione nei rapporti con la FITAB (da un min. di 30 giorni ad un max di 12 mesi)
- radiazione

Per gli arbitri

- ammonizione
- richiamo scritto
- squalifica (da un min. di 30 giorni ad un max. di 12 mesi)
- radiazione

C) Per i tesserati/giocatori

- ammonizione
- richiamo scritto
- squalifica (da un min. di 30 giorni ad un max. di 12 mesi)
- radiazione (solo per i tesserati)

Per il Legale Rappresentante della APS

- squalifica (da un min. di 60 giorni ad un max. di 12 mesi)
- inibizione nei rapporti con la FITAB (da un min. di 3 mesi ad un max. di 12 mesi)
- radiazione

Per gli arbitri

- ammonizione
- richiamo scritto
- squalifica (da un min. di 60 giorni ad un max. di 12 mesi)
- retrocessione di un grado
- cancellazione dall'Albo
- radiazione

D) Per i tesserati/giocatori

- ammonizione
- richiamo scritto
- squalifica (da un min. di 30 giorni ad un max. di 12 mesi)
- radiazione (solo per i tesserati)

Per il Legale Rappresentante della APS

- squalifica (da un min. 60 giorni ad un max. di 12 mesi)
- inibizione nei rapporti con la FITAB (da un min. da 3 mesi ed un max. di 12 mesi)
- radiazione

Per gli arbitri

- ammonizione
- richiamo scritto
- squalifica (da un min. di 60 giorni ad un max. di 12 mesi)
- retrocessione di un grado
- cancellazione dall'Albo
- radiazione

E) Per i soli arbitri:

- squalifica (da un min. di 30 giorni ad un max. di 12 mesi)
- retrocessione di un grado
- cancellazione dall'Albo
- radiazione

F) Per la sanzione di cui a questa lettera, con riferimento all'art.19 del presente codice, in ragione della gravità dell'illecito e del sistema complessivo delle sanzioni si rinvia all'equo apprezzamento del Giudice Unico.

Art – 21 - Concorso di condotte illecite

Nel caso in cui un tesserato, un giocatore, una APS o un arbitro della FITAB/APS, da soli o in concorso tra di loro, commettano nello stesso tempo più condotte illecite fra quelle descritte dall'art. 19 del presente codice, il Giudice Unico applicherà nella Sentenza di condanna la pena prevista per la violazione ritenuta più grave tra quelle compiute, sempre rispettando i limiti edittali ex art.20 del presente Codice.

Art. 22 – Recidiva

In caso di una qualsivoglia successiva commissione di illecito, da parte di uno o più tesserato/i, giocatori, APS e/o Arbitro/i della FITAB/APS già condannato/i per una precedente commissione di un illecito ex artt. 19-21 del presente codice, il competente Ordinamento di Giustizia della FITAB/APS, ove ritenga di dover applicare le sanzioni della squalifica o dell'inibizione, raddoppierà la sanzione prevista dal presente codice per il nuovo illecito commesso senza superare il limite massimo del doppio della pena edittale prevista per la prima sanzione.

Nel caso in cui invece i preposti all'Ordinamento di Giustizia vogliano condannare uno o più tesserato/i, giocatore/i, APS e/o Arbitro/i recidivo/a/i ad altri tipi di sanzione diversi dalla squalifica o inibizione, essi dovranno applicare il seguente schema:

- a) nel caso di recidiva e conseguente condanna per il nuovo illecito commesso, a sanzioni quali ammonizione e richiamo scritto, la recidiva comporterà la condanna del/dei recidivo/i alla sanzione della squalifica o inibizione da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 24 mesi;
- b) nel caso di recidiva e conseguente condanna di un arbitro/i, per il nuovo illecito commesso, a sanzioni quali retrocessione di un grado, la recidiva comporterà la condanna del o dei recidivo/i alla sanzione della radiazione dall'Albo Arbitri;
- c) in presenza di più illeciti, sia pure diversi tra di loro, ma comunque attribuiti allo stesso soggetto, il Giudicante potrà/dovrà valutare la possibilità di aggravare, con ragionevolezza, la sanzione da applicare sussistendo motivi di recidiva.

Art. 23- Misure cautelari

In qualunque momento dell'istruttoria, o durante il procedimento, nel caso di particolare gravità o in presenza di ulteriori indizi di colpevolezza o di pericolo di reiterazione dell'illecito contestato, si possono irrogare le seguenti misure cautelari:

- inibizione temporanea, in attesa della sentenza, dal partecipare a tutte le manifestazioni indette, organizzate e/o patrocinate dalla FITAB/APS;
- inibizione dall'esercizio dei poteri connessi alla carica, ciò solo nel caso in cui l'imputato sia un membro della struttura periferica FITAB/APS.

Si precisa che tutte le misure cautelari possono essere irrogate dal Giudice Unico soltanto su proposta della Procura, salvo i casi di "particolare gravità", per i quali le misure cautelari possono essere irrogate dal Giudice Unico anche su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale FITAB/APS, ma per un periodo non superiore ai 60 giorni.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FITAB

Le misure devono essere motivate e la loro osservanza comporta una detrazione, sul tempo della pena definitiva da scontarsi, per il periodo corrispondente a quello in cui si è osservata la misura.

Su istanza della parte, oggetto della misura cautelare, il provvedimento può essere impugnato nel termine di 15 giorni dalla notifica, con modalità e mezzi giuridicamente validi, innanzi all'Ordinamento competente di Grado Superiore a quello che ha emesso la misura cautelare.

L'Ordinamento competente adito decide immediatamente, e comunque entro 10 giorni dalla impugnazione, sulla base degli atti e senza formalità.

La sospensione non è rinnovabile.

TITOLO III

PROCEDIMENTO IN PRIMO GRADO

Art. 24- Considerazioni preliminari

Preliminarmente si precisa che tutti gli atti, oggetto del giudizio, dovranno essere notificati con “modalità e mezzi giuridicamente validi”, (quali ad esempio raccomandata A/R, fax, e-mail, ecc..) in conformità del Codice di Procedura Civile. Questa espressione verrà utilizzata ogni qual volta sarà necessaria.

Per Atti processuali si intendono:

- a) gli atti introduttivi del giudizio;
- b) gli atti istruttori;
- c) gli atti introduttivi dei riti speciali del presente codice;
- d) le Sentenze ed i Provvedimenti emessi, da qualsiasi grado di giurisdizione, ed in ogni grado del giudizio.

Art. 25- Denuncia per l'avvio del procedimento

Danno avvio ad un procedimento i fatti disciplinarmente rilevanti commessi da un tesserato, un giocatore, da una Affiliata o da un Arbitro, che si verifichino nel corso dello svolgimento di tornei di ogni tipo, eventi, campionati e nella vita associativa.

La denuncia deve essere consegnata, o formalmente preannunciata, dalla parte istante:

- all'Arbitro di Gara, entro la fine della manifestazione nella quale si è verificato l'episodio – o gli episodi – che s'intende denunciare. Conseguentemente a ciò l'Arbitro provvederà a trasmettere, massimo entro tre giorni, la denuncia alla Segreteria FITAB/APS, unitamente alla sua relazione sui fatti.
- alla Segreteria FITAB/APS che provvederà a dare impulso alla procedura.

Per i fatti avvenuti al di fuori delle sedi di gara o per quelli per i quali non sia stato possibile il rispetto della procedura della segnalazione all'Arbitro, la denuncia deve essere inoltrata alla Segreteria, nel termine perentorio di 10 giorni dall'accadimento del fatto o dalla sua conoscenza, anche da qualsiasi tesserato, giocatore o affiliato.

Le denunce fatte in forma anonima non sono ammissibili.

Nel caso in cui l'Arbitro di gara dovesse denunciare, anche in assenza di specifica denuncia o istanza di parte, un fatto o un episodio verificatosi nel corso della gara,

dovrà inviare la propria relazione alla Segreteria entro tre giorni dal termine della gara.

Si conferma il potere/dovere del Procuratore di dare impulso d'ufficio ad un'azione disciplinare, qualora ne ricorrano le circostanze.

Art. 26 - Procedimento

Ricevuta la denuncia, dalla Segreteria, ed effettuata l'indagine, dalla Procura, ove non si ritenga di provvedere alla archiviazione del caso, perché vi sono elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio nei riguardi dell'indagato, il Procuratore competente, nel termine di 15 giorni, emetterà o richiama di rinvio a giudizio, ovvero richiama al Giudice Unico di valutare e decidere autonomamente in ragione dell'istruttoria.

La Segreteria, a sua volta, dovrà inviare, entro tre giorni lavorativi, la richiesta del Procuratore, al Giudice Unico, per le decisioni di sua competenza.

Il Giudice Unico, ricevuto il deferimento, procederà, nel termine massimo di 15 giorni:

- a) ad emettere Sentenza sulla base della relazione del Procuratore, notificandola, entro 7 giorni, a mezzo della Segreteria, e alla parte soccombente, e al Procuratore;
- b) sentire e convocare, entro 15 giorni dal deferimento del Procuratore, a mezzo la Segreteria, le parti in udienza pubblica;
- c) sentire, entro il termine massimo di 15 giorni, le ragioni delle parti mediante contraddittorio scritto da concludersi entro il termine massimo di 20 giorni. In tal caso le comunicazioni tra il Giudice Unico e le parti avverranno, comunque, con mezzi giuridicamente validi e per il tramite della Segreteria Nazionale.

Nelle ipotesi di cui ai punti b) e c), ultimate le attività, il Giudice Unico dovrà emettere la sentenza entro il termine massimo di 15 giorni.

Art. 27- Udienza pubblica

Nel caso in cui il Giudice Unico abbia scelto di sentire le parti in pubblica udienza, egli procederà a fissarne la data indicandola nell'atto di convocazione delle parti, secondo quanto previsto nel precedente art. 26 lettera b).

L'udienza comunque dovrà tenersi entro 10 giorni dall'invio alle parti dell'atto di convocazione. Le parti non hanno l'obbligo di presentarsi all'udienza ed in tal caso possono produrre memorie scritte, oltre che citare testimoni.

Nella pubblica udienza possono essere presenti unicamente le parti, i loro difensori, i testimoni in precedenza indicati.

A tal proposito si precisa che chi ricopre cariche e/o incarichi conferiti dall'Associazione oltre che gli Arbitri, non possono assistere o rappresentare le parti in udienza.

Nel caso in cui il Giudice Unico ammetta dei testi, questi dovranno essere sentiti nella prima udienza, se presenti, oppure in quella immediatamente successiva che dovrà essere fissata entro 10 giorni dalla prima.

La Sentenza, dovrà essere emessa entro 15 giorni dall'ultima udienza o, in caso di particolare complessità della causa, entro 30 giorni sempre dall'ultima udienza.

Ove le parti decidano di non presentarsi, esse avranno la facoltà di inviare al Giudice Unico le proprie memorie scritte entro i 10 giorni successivi alla data dell'udienza nella quale non si sono presentate. Ove, invece, esse non intervengano all'udienza e non inviino le proprie memorie, il Giudice Unico deciderà sulla base degli atti in suo possesso.

Art. 28 - Contraddittorio scritto

Nel caso in cui il Giudice Unico decida di sentire le parti mediante contraddittorio scritto, comunicherà ad esse il termine per l'invio delle loro memorie che dovranno essere inviate alla Segreteria, mediante mezzi giuridicamente validi, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dal Giudice Unico.

Il Giudice Unico in caso di particolare complessità della causa, potrà chiedere, al Procuratore incaricato, l'integrazione dell'istruttoria che dovrà essere consegnata entro 10 giorni dall'invio della richiesta. In mancanza dell'integrazione, il Giudice emetterà, comunque, la Sentenza.

Art. 29- Richiesta di archiviazione dal Procuratore

Nel caso in cui il Procuratore chieda di archiviare il caso, il Giudice Unico, esaminati gli atti, emetterà entro 10 giorni dall'invio del parere del Procuratore, sentenza di archiviazione, che sarà comunicata alle parti, con mezzi giuridicamente validi, da parte della Segreteria Nazionale.

Ove, tuttavia, il Giudice non condivida la proposta di archiviare il caso, può far svolgere un supplemento di istruttoria al Procuratore che dovrà essere effettuata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Giudice. Di tanto la Segreteria, ne darà informazione alle parti.

In ogni caso, ove al termine di tale ulteriore istruttoria il Procuratore ritenesse di dover comunque proporre l'archiviazione del caso, il Giudice dovrà o emettere decreto di archiviazione, ovvero condannare direttamente l'indagato, ma solo nel caso in cui emergano evidenti elementi di colpevolezza.

Art. 30 - Misure cautelari

Il Giudice Unico, valutata la potenziale gravità dell'illecito, e su richiesta del Procuratore, può irrogare le misure cautelari previste dal presente codice, tanto nei confronti del tesserato, del giocatore, quanto nei confronti di un Arbitro FITAB/APS di qualunque ordine e grado, qualora quest'ultimo sia nella posizione di giocatore.

Tali misure vengono irrogate dal Giudice su esclusiva proposta del Procuratore, salvo i casi di "particolare gravità" così come contemplato dall'art. 23 del presente codice.

In tale ultimo caso infatti le misure cautelari possono essere irrogate d'ufficio dal Giudice ovvero su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale FITAB/APS

Queste sono irrogate a fini cautelari onde evitare che, il/i tesserato/i, giocatore/i o Arbitro/i di ogni ordine e grado, in veste di giocatore, possa/no di nuovo incorrere in ulteriori illeciti.

Le misure cautelari avranno comunque effetto sino alla sentenza, e potranno essere modificate, o in senso peggiorativo o migliorativo, sia d'ufficio, sia su richiesta del Procuratore.

Le eventuali modifiche delle misure cautelari irrogate andranno comunicate a tutte le parti interessate.

Art. 31 - Contenuto dell'atto di deferimento del Procuratore

Il deferimento deve contenere:

- a) i nominativi e la reperibilità delle parti;
- b) la descrizione sommaria del fatto;
- c) l'indicazione delle norme violate;
- d) l'indicazione di eventuali testimoni ascoltati e/o atti presi in esame;
- e) la richiesta di archiviazione e/o rinvio a giudizio con l'indicazione della parte/i destinataria/e della/e condotta/e rilevante/i;
- f) la data e la firma del Procuratore.

Art. 32 - Prove del Processo

Sono prove del processo gli atti documentali, anche quelli riprodotti su supporto magnetico, comprese le riproduzioni fotografiche e cinematografiche, quelle pubblicate sui Social Network, nonché le testimonianze, di quei soggetti che abbiano avuto contezza diretta del fatto o dei fatti di causa.

Nel caso delle cosiddette "testimonianze de relato", queste andranno integrate con elementi e/o prove a sostegno.

Art. 33 - Perentorietà dei termini

Tutti i termini stabiliti nel presente Codice di Giustizia sono "perentori", pertanto la loro inosservanza comporta l'automatica decadenza dal compimento degli atti e/o delle attività inerenti il processo.

Art. 34- Contenuto della sentenza

La sentenza, immediatamente esecutiva, deve contenere:

- a) la indicazione delle parti;
- b) la descrizione sommaria del fatto con riferimento alle indagini del Procuratore;
- c) il dispositivo con:
 - indicazione delle condotte violate e contestate
 - le norme corrispondenti con le relative pene irrogate
- d) la data e la firma del Giudice Unico.

TITOLO IV

IMPUGNAZIONI E RITI SPECIALI

Art. 35- Condizioni di appellabilità delle sentenze

Tutte le sentenze emesse in primo grado dagli Organi di Giustizia sono appellabili:

- a) dal Procuratore
- b) dalle parti

in analogia logica con quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice di Procedura Civile.

Art. 36- Termini di presentazione dell'appello

Il ricorso alla Corte d'Appello va inoltrato alla Segreteria Nazionale, a cura del soggetto appellante (Procuratore e/o parte/i interessate).

L' Appello, con modalità e mezzi giuridicamente validi, va inoltrato entro e non oltre 15 giorni dalla data della avvenuta notifica della sentenza o della decisione.

Le sentenze relative a: ammonizione - squalifica – inibizione – radiazione – (retrocessione di un grado per i soli Arbitri) e le decisioni del Collegio dei Probiviri, saranno pubblicate sul sito www.fitab.it

La Corte d'Appello

La Corte d'Appello esplica le proprie funzioni, come Organismo di grado superiore: avverso le sentenze del Giudice Unico e avverso i ricorsi in materia elettorale, già di competenza del Collegio dei Probiviri, art. 18 del presente codice.

Con particolare riferimento ai ricorsi avverso il rito elettorale, le relative impugnazioni vanno presentate, con modalità e mezzi giuridicamente validi, alla Segreteria Nazionale, entro 10 giorni dalla pubblicazione del verbale elettorale sul sito internet della FITAB/APS.

In tal caso l'udienza sarà pubblica e le parti hanno la facoltà di presentarsi, ovvero di produrre, facendole pervenire alla Corte entro 3 giorni prima della data dell'udienza, memorie scritte.

La Corte, sentite le parti, emetterà un giudizio di omologazione del provvedimento del Collegio dei Probiviri, ove lo ritenga valido, altrimenti disporrà nella Sentenza i provvedimenti del caso e le nuove eventuali elezioni.

In particolare:

nella ipotesi in cui un candidato alle cariche elettive della FITAB/APS, un avente diritto al voto in Assemblea elettiva, un componente della commissione scrutinio, un Procuratore, chiedano la verifica, attraverso un esposto inviato, con modalità e mezzi giuridicamente validi, alla Segreteria Nazionale entro 10 giorni dalla pubblicazione del risultato elettorale delle elezioni, l'esposto stesso sarà inoltrato alla Corte d'Appello.

La Corte dovrà convocare il ricorrente, il resistente e il Presidente della commissione di scrutinio, in pubblica udienza, che sarà fissata entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento da parte della Corte stessa dell'esposto.

All'udienza le parti potranno addurre argomentazioni scritte e/o orali. Al termine dell'udienza e comunque non oltre 10 giorni dal suo svolgimento, la Corte emetterà Sentenza e potrà o confermare la decisione del Collegio dei Probiviri, ovvero decidere diversamente.

Nel caso in cui un soggetto dichiarato incandidabile e/o ineleggibile dal Collegio dei Probiviri dovesse essere stato eletto, la Corte d'Appello lo dichiarerà decaduto e provvederà a nominare d'ufficio al suo posto il primo dei non eletti o in caso di loro mancanza ordinerà nuove elezioni per la copertura del posto rimasto vacante.

Si precisa che i requisiti di candidabilità ed eleggibilità, sulla base dei quali il Collegio dei Probiviri effettua il suo sindacato, sono sanciti dal Regolamento Elettorale FITAB/APS.

La Corte potrà altresì effettuare un controllo ex post sul regolare svolgimento delle elezioni, qualora fosse richiesto da un componente della commissione di scrutinio, da un componente dell'Ufficio della Procura, da un candidato alle cariche elettive della FITAB/APS o da un avente diritto al voto in Assemblea.

La richiesta va fatta con un ricorso da presentarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione del risultato elettorale, alla Segreteria Nazionale, con modalità e mezzi giuridicamente validi, indicando i motivi per i quali si chiede tale controllo, e la Corte sentirà in pubblica udienza gli interessati.

Si precisa che in tale caso il sindacato della Corte verterà sul regolare andamento delle elezioni stesse e sul rispetto da parte dei soggetti preposti (Presidente dell'Assemblea, scrutatori, segretari d'Assemblea) del Regolamento Elettorale.

Al termine dell'udienza e comunque entro e non oltre 10 giorni dal suo svolgimento, la Corte emetterà una Sentenza con la quale confermerà o meno il regolare svolgimento delle elezioni, che sarà pubblicata entro 5 giorni dalla Segreteria sul sito FITAB/APS.

Ove le elezioni fossero dichiarate irregolari, la Corte disporrà nuove elezioni entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza sul sito internet della FITAB/APS. Le nuove elezioni si svolgeranno sotto la supervisione della Corte.

In via generale nell'esercizio della sua funzione, la Corte d'Appello:

- a) se valuta diversamente in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito. Se appellante è il solo condannato, la Corte d'Appello non potrà pronunciarsi con un inasprimento delle sanzioni nei confronti di quest'ultimo, nel rispetto del principio della non "reformatio in peius";
- b) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità nei procedimenti di primo grado, annulla le decisioni impugnate senza rinvio;
- c) se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dagli Ordinamenti di primo grado, annulla le Decisioni impugnate e rinvia all'Ordinamento che ha emesso la Decisione stessa, per un nuovo esame del merito, di cui dovrà tener conto nel nuovo Provvedimento;
- d) se rileva che il giudicante di primo grado non abbia provveduto su tutti gli elementi di denuncia proposti, non abbia preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non abbia in alcun modo motivato la propria decisione o abbia in qualche modo violato le norme del procedimento stesso, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Ordinamento che ha emesso la decisione, per un nuovo esame del merito, di cui dovrà tener conto nel nuovo Provvedimento;
- e) se rileva che l'appellante sia stato contumace in primo grado, per causa a lui non imputabile, e ciò qualora si sia svolto il processo in udienza pubblica, dispone, su richiesta dell'appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
- f) se lo ritiene assolutamente necessario, dispone d'ufficio la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

Per lo svolgimento del giudizio d'appello, valgono le norme dettate dagli artt. 27-28 del presente Codice.

La sentenza d'appello va emessa entro 30 giorni o dal ricevimento del ricorso, o dall'ultima udienza.

In caso di contraddittorio scritto, la sentenza d'appello va emessa entro 20 giorni dall'invio ad opera delle parti delle memorie richieste dalla Corte d'Appello.

Art. 37 - Tipi di sentenze della Corte d'Appello

La sentenza della Corte d'Appello potrà essere:

- a) di conferma delle decisioni di I grado;
- b) di parziale riforma delle decisioni di I grado;
- c) di totale riforma delle decisioni di I grado.

Art. 38 - Contenuto della sentenza di appello

La sentenza di appello deve contenere:

- d) l'indicazione delle parti;
- e) la descrizione sommaria del fatto;
- f) il dispositivo delle decisioni di primo grado;
- g) i motivi del ricorso;
- h) il dispositivo;
- i) la data e la firma del Presidente.

Art. 39- Ricorsi contro il mancato accoglimento della domanda di riammissione e di rinnovo di tesseramento di associati e/o Affiliate nonché contro la loro revoca da parte del Consiglio Direttivo Nazionale FITAB/APS

Qualsiasi tesserato FITAB/APS e/o APS che si sia visto/a respingere la sua domanda di riammissione/affiliazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale FITAB/APS, può far ricorso, entro 10 giorni dalla comunicazione di tale decisione, con modalità e mezzi giuridicamente validi, al Collegio dei Probiviri indicando i motivi per cui ritiene ingiusta e/o illegittima tale decisione, così come previsto dallo Statuto.

Art. 40 - Rito speciale in materia di interpretazione e applicazione dei Regolamenti FITAB/APS

La Corte d'Appello è inoltre competente a giudicare i ricorsi in materia di interpretazione dello statuto FITAB/APS, del Codice di Giustizia, del Regolamento Elettorale, presentati da qualunque soggetto tesserato FITAB/APS, che ne abbia interesse.

Il ricorso va presentato, con modalità e mezzi giuridicamente validi, alla Segreteria Nazionale indicando i punti dei Regolamenti e/o dello Statuto FITAB/APS di cui si chiede alla Corte l'esatta interpretazione e/o applicazione.

La Corte, entro 20 giorni dalla presentazione del ricorso emetterà un Provvedimento con il quale indicherà l'esatta interpretazione e/o applicazione dei punti controversi oggetto del ricorso stesso. Il Provvedimento sarà valido e vincolante per tutti i tesserati FITAB/APS nonché per tutti i soggetti dell'Ordinamento Giuridico dell'Associazione.

La Corte non potrà più modificarle, una volta emesse, le sue deliberazioni.

Art. 41 - Ricorso alla Giustizia A.I.C.S.

E' possibile, successivamente al Giudizio della Corte d'Appello ed in ultima istanza, fare ricorso all'Organo di Giustizia A.I.C.S. alla quale aderisce la FITAB/APS, come detto nell'Art. 1 dello Statuto FITAB/APS.

Il ricorso, con mezzi giuridicamente validi, andrà indirizzato all'A.I.C.S. per il tramite della Segreteria FITAB/APS.

Art. 42- Prescrizione

Le infrazioni nella quali si ravvisano gli estremi di "illecito", ovvero di "elementi di contenzioso" cadono in prescrizione nel termine di un anno dalla data in cui è avvenuto il fatto, o da quella in cui se ne è venuti a conoscenza.

Ne consegue che coloro che intendono fare valere un dritto, rispetto ad un presunto illecito, decadono dalla possibilità di poterlo azionare dopo un anno dal verificarsi dell'evento o della sua conoscenza.

Le modalità per eccepire la prescrizione, ovvero per opporre la decadenza, sono quelle dettate dal Codice di Procedura Civile.

Art. 43- Amnistia

L'amnistia, è un provvedimento di carattere eccezionale, legato ad eventi speciali, con il quale si estingue l'infrazione/i contestate.

Nel caso in cui vi sia già condanna passata in giudicato, si estinguono le sanzioni principali e quelle accessorie.

La decisione per la promulgazione dell'amnistia viene assunta all'unanimità dal Consiglio Direttivo Nazionale, il quale indicherà altresì la data di decorrenza del provvedimento.

Art. 44 – Grazia

Il Presidente dell'Associazione, su istanza dell'interessato, che abbia scontato almeno metà della pena, ed almeno un anno in caso di radiazione, previo parere positivo della maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale, può concedere la grazia con la quale viene condonata la pena.

Art. 45- Spese di soccombenza

In via generale si stabilisce che in tutte le procedure di contenzioso, la parte soccombente in primo grado e/o in grado di Appello, salvo che si tratti dell'Ufficio della Procura FITAB/APS, è condannata dal Giudice Unico, dalla Corte d'Appello e/o dal Collegio dei Probiviri o dall'AICS a rifondere tutte le spese sostenute dalla Segreteria per la istruzione e la gestione del contenzioso.

Al condannato alle spese che non provveda al pagamento entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, viene sospesa la validità della Tessera per l'anno in corso, e non può essere rilasciata quella per l'anno successivo.

Art. 46 - Disposizioni finali

Ad eccezione di errori materiali e/o di variazioni che non ne alterino i contenuti, a tutte le norme del presente Codice sono applicabili eventuali modifiche, che su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, verranno sottoposte all'approvazione della prima Assemblea ordinaria e/o straordinaria utile.